

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA  
BENI DI USO CIVICO DI  
STICCIANO**

**Regolamento per la  
gestione degli usi civici**

Il presente regolamento è stato approvato dalla Amministrazione separata in coerenza con il disposto dell'art 6 della LR 27/2014 "*Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico*" e dell'art 15 del Regolamento attuativo approvato con DPGR n 52/R del 2015, nella seduta di Assemblea n° .....del \_\_\_\_\_

# INDICE

## CAPO I - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Art 1	Definizioni	pag	3
Art 2	Aventi diritto	pag	3
Art 3	Principi	pag	3
Art 4	Avviso pubblico	pag	4

## CAPO II – ESERCIZIO DEL LEGNATICO

Art 5	Contenuto del diritto di legnatico	pag	4
Art 6	Tagli di utilizzazione	pag	5
Art 7	Modalità di consegna della legna	pag	5
Art 8	Corrispettivo	pag	5

## CAPO III – ESERCIZIO DEL PASCOLO

Art 9	Contenuto del diritto di pascolo	pag	6
Art 10	Domanda	pag	6
Art 11	Corrispettivo	pag	8
Art 12	Vigilanza	pag	8

## CAPO IV – ALTRE UTILIZZAZIONI

Art 13	Esclusione di altri diritti civici	pag	8
--------	------------------------------------	-----	---

# CAPO I

## Definizioni e norme generali

### Articolo 1 - Definizioni

*“Regolamento per la gestione degli usi civici”*: disciplina le condizioni dell’uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d’uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività nelle aree individuate dall’amministrazione.

*“Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sticciano”*: è l’ente gestore delle terre civiche per conto della popolazione di Sticciano, con sede in Sticciano, centro civico via Vecchia snc, da ora in avanti denominato “amministrazione separata”

*Utenti*: ogni soggetto residente nella frazione di Sticciano

*Diritti di uso civico*: sono i diritti di legnatico esercitabili dagli utenti, che non potranno eccedere gli usi considerati essenziali ai sensi dell’art. 5 della L 1766/1927 e dell’art 1021 del codice civile.

Per *“pascolo”* si intende il diritto di far pascolare gli animali detenuti in proprietà o in soccida da utenti nel demanio civico, nei modi e tempi consentiti dall’amministrazione.

Per *“legnatico”* si intende il diritto di ogni nucleo familiare di approvvigionarsi di una quantità prestabilita di legname da ardere proveniente dai boschi di demanio civico di Sticciano a scopo di riscaldamento della propria abitazione, compresa la raccolta di legna secca giacente a terra, previa autorizzazione del consiglio.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita gratuitamente e liberamente agli utenti. Per *“nucleo familiare”* si intende un insieme di utenti legati da vincolo di matrimonio, parentela, affinità o coabitanti e può essere costituito da una o più persone.

### Articolo 2 - Aveni diritto

1. Gli aventi diritto al legnatico sono tutti i nuclei familiari censiti nella frazione di Sticciano al momento dell’avviso pubblico, che viene emanato annualmente entro il termine massimo del 15 settembre;

2. Gli aventi diritto al pascolo sono tutti gli utenti presenti nella frazione di Sticciano che detengono animali atti al pascolamento sia a scopo amatoriale che come imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 del codice civile o professionali.

### Articolo 3 - Principi

1. L’amministrazione separata disciplina l’esercizio dei diritti civici sulla base del presente regolamento e della normativa regionale e statale vigente.

2. L'amministrazione separata decide anno per anno, sulla base dell'entità e delle condizioni del demanio collettivo civico e in particolare delle disponibilità previste nel piano dei tagli, la quantità di legna spettante ad ogni nucleo familiare e le superfici pascolative messe a disposizione degli utenti per consentire l'esercizio dei diritti di pascolo e/o di legnatico
3. Il pascolo degli animali dovrà essere condotto dall'utente titolare del diritto che ne abbia fatto richiesta o da suoi dipendenti e collaboratori purché ne sia stata specificazione al momento della domanda di cui al successivo art 4, fornendo il nome del o dei dipendenti e collaboratori che saranno responsabili di fronte all'amministrazione separata del rispetto delle condizioni date
4. Il taglio del legname viene effettuato da una impresa specializzata individuata e incaricata dall'amministrazione separata o, su esplicita richiesta dell'utente, può essere organizzato dall'utente nel lotto che gli viene assegnato in comodato per l'annata silvana.
5. L'area disponibile per il pascolo e la quantità di legna saranno assegnate o fornite agli aventi diritto a seguito di domanda; la legna tagliata in eccedenza al fabbisogno rilevato in base alle domande presentate dagli utenti potrà essere venduta sul libero mercato.

#### **Articolo 4 - Avviso pubblico**

1. L'amministrazione separata provvederà con avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio presso i propri uffici per informare gli utenti che sono aperte le prenotazioni per l'esercizio del pascolo e del legnatico.
2. Gli avvisi conterranno:  
PER IL LEGNATICO
  - a) il termine di presentazione delle domande
  - b) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare
  - c) le modalità di usufruire del legnatico
  - d) l'importo del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso spese

#### **PER IL PASCOLO**

- a) il termine di presentazione delle domande
- b) la superficie complessiva a disposizione per il pascolo;
- c) le modalità con cui saranno distribuite le terre in base al numero di domande presentate
- d) l'importo del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso spese

## **CAPO II**

### **Esercizio del legnatico**

#### **Articolo 5 - Contenuto del diritto di legnatico**

- 1) Il diritto di uso civico di legnatico consente al nucleo familiare di usufruire di legna da ardere per un quantitativo deciso annualmente dall'amministrazione separata a seconda della massa vegetale utilizzabile a disposizione,
- 2) Pervenute le domande da parte degli aventi diritto, l'amministrazione procederà alla assegnazione cercando di garantire una quantità di metri steri 15 per ogni nucleo familiare. Qualora la quantità di legna disponibile per il taglio annuale non sia sufficiente a soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto, verranno ridotte le quantità richieste in funzione della disponibilità accertata e autorizzata.

#### **Articolo 6 - Taglio di utilizzazione**

- 1) Il taglio del lotto dedicato al legnatico è autorizzato con il Piano pluriennale di taglio e eventuali varianti, autorizzate ai sensi delle vigenti normative in materia
- 2) Il taglio della legna per ogni utente avverrà secondo le modalità esposte ai seguenti punti 2 o 3, a seconda della volontà dell'utente:
- 3) In caso di nessuna comunicazione da parte dell'utente, il taglio e l'esbosco saranno eseguiti da una impresa forestale incaricata dall'amministrazione separata mediante esperimento di idonea indagine di mercato e affidamento al migliore offerente, scelto tra ditte forestali di fiducia dell'amministrazione separata e per superfici precedentemente individuate;
- 4) In caso di esplicita richiesta da parte di un utente gli verrà affidato mediante contratto di comodato per il periodo dell'annata silvana un lotto boschivo ove è presente una quantità di legname in taglio, in piedi, corrispondente al quantitativo di cui ha diritto come nucleo familiare. Il contratto consentirà solo il taglio di utilizzazione per quell'annata silvana, a condizione che l'utente titolare del contratto rispetti le vigenti norme forestali e della sicurezza sul lavoro.

#### **Articolo 7 - Modalità di consegna della legna**

- 1) Nel caso di taglio secondo le modalità di cui al punto 4 del precedente art 6, la legna sarà conferita ad un imposto stabilito con accordo tra la ditta esecutrice e l'amministrazione separata, a disposizione degli utenti che potranno ritirarla direttamente all'imposto con i loro mezzi oppure chiedere il trasporto presso la propria abitazione
- 2) L'amministrazione può deliberare di portare legname gratuitamente a nuclei familiari per cui si valuti l'opportunità di un aiuto
- 3) Nel caso di taglio secondo le modalità di cui al punto 3 del precedente art 6, la legna sarà asportata da lotto a cura dell'utente titolare del contratto di comodato, liberando il bosco entro la fine dell'annata silvana.

## **Articolo 8 - Corrispettivo**

- 1) Gli aventi diritto di legnatico saranno tenuti a pagare, entro e non oltre la fine dell'inverno, un contributo spese che sarà fissato annualmente dall'amministrazione separata e riportato nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4.
- 2) Tale contributo si riferisce alle spese effettivamente sostenute per pagare alla ditta forestale il taglio, l'allestimento e lo scarico all'imposto e, nel caso di fornitura della legna presso la propria abitazione, anche del trasporto.
- 3) L'inadempiente al pagamento non potrà esercitare il diritto di legnatico sino a che non ottempera al pagamento dell'arretrato

## **CAPO III Esercizio del pascolo**

### **Articolo 9 - Contenuto del diritto di pascolo**

1. Il pascolo è consentito ai richiedenti in qualsiasi periodo dell'anno, a seconda delle loro necessità, per un periodo non superiore ai sei mesi. L'amministrazione separata provvederà, in funzione delle richieste, ad assegnare le aree ove esercitare il pascolo ad ogni richiedente avente diritto.
2. per usufruire dell'area di pascolo assegnata dall'amministrazione separata al richiedente, spettano all'utente assegnatario del pascolo e suoi collaboratori e/o dipendenti preventivamente dichiarati
  - a) le incombenze riguardanti la guardiania degli animali al pascolo ed il contenimento degli stessi in maniera che non fuoriescano dall'area ad essi assegnata, così come l'onere per il riconoscimento di eventuali danni prodotti all'amministrazione separata o a terzi dagli animali stessi;
  - b) il mantenimento della regolarità sanitaria ed il benessere animale nonché la regolarità della posizione dei propri dipendenti in materia previdenziale ed assicurativa e della sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti Leggi, svincolando l'amministrazione separata da qualsiasi responsabilità al riguardo

### **Articolo 10 - Domanda**

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di pascolo deve farne esplicita richiesta indicando il n e la specie degli animali che intende introdurre al pascolo
2. Dopo l'esame delle domande da parte del Comitato di amministrazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio l'elenco delle domande accolte

3. Gli esclusi potranno fare ricorso al Presidente entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco

4. Il Presidente con propria disposizione fisserà la data di inizio e chiusura del pascolamento per gli animali di ogni richiedente e tutte le eventuali altre modalità ritenute utili coerenti con il presente Regolamento

5. le aree saranno assegnate nei terreni prescelti dall'amministrazione separata, tenendo conto del numero e delle specie di animali che per ogni richiedente sono stati dichiarati nella domanda di cui al punto 1 e della disponibilità di terra. Il quantitativo di terreni da assegnare sarà diverso di anno in anno e le aree assegnate potrebbero anche non essere sufficienti a mantenere il carico di animali richiesto dagli utenti: in tal caso l'utente provvederà a ridurre gli animali al pascolo.

6. Si tenderà ad assegnare aree di pascolamento distinte per ogni utente richiedente, in relazione al numero e alle specie di animali da esso dichiarati. L'amministrazione separata, valutato il numero delle domande presentate ed il numero complessivo di animali per cui si richiede il pascolo, può anche decidere di assegnare la medesima area per il pascolo promiscuo di più richiedenti, che in tal caso dovranno accordarsi per la guardiania e il contenimento degli animali.

7. Nell'assegnazione delle aree non si dovrà superare il carico di bestiame che comporta il rilascio di 170 Kg di azoto per anno per ettaro. Tale limite annuale viene espresso come indicato nella tabella IV del Reg CE 889/2008, di seguito specificata:

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro (equivalenti a 170 kg N/ha/anno)
Vitelli da ingrasso e bovini meno di 1 anno	5
Bovini maschi o femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Manze da riproduzione o ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Altre vacche	2,5
Pecore e Capre	13,3

8. Al fine di non superare il limite descritto al punto precedente e di utilizzare le superfici pascolative con carichi tendenzialmente inferiori alla capacità portante del pascolo, così da non depauperarlo e consentire il suo buon mantenimento, si adottano le seguenti tabelle che rapportano il tipo di bestiame, il carico massimo per ettaro e il periodo di pascolamento entro l'anno solare:

<i>Numero di mesi di pascolamento per anno</i>	<i>Ovini adulti (ha/anno)</i>	<i>Bovini adulti (ha/anno)</i>
1	30	8
2	15	4
3	10	2,5
4	7,5	2
5	6	1,5
6	5	1
9	3,5	1
12	2,5	0,5

Un bovino adulto = 1 Unità di Bestiame Adulta (UBA)

Un bovino 6 - 24 mesi = 0,6 UBA

Un bovino inferiore a 6 mesi = 0,3 UBA

Un asino adulto = un equino adulto = 0,75 UBA

Un puledro = 0,3 UBA

Suino adulto = 0,8 UBA

Suino leggero (6-9 mesi) = 0,5 UBA

Una capra adulta = 1 pecora

### **Articolo 11 - Corrispettivo**

1. Gli utenti che esercitano il pascolo saranno tenuti a pagare un contributo spese che sarà fissato annualmente dall'amministrazione separata e che sarà riportato nell'avviso pubblico di cui all'art 4
2. Tale contributo terrà conto delle spese effettivamente sostenute per l'amministrazione del pascolamento e per la realizzazione di strade di servizio e piste campestri per consentire agevolmente l'accesso ai pascoli.

### **Articolo 12 - Vigilanza**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento, nonché a quelle prescritte dalle norme vigenti per la tenuta degli animali al pascolo
2. L'utente in particolare dovrà attendersi ad ogni indicazione data dal personale dipendente e dagli amministratori dell'amministrazione separata che potranno essere date per la tutela del patrimonio collettivo
3. Nel caso in cui la mancata osservanza delle norme, e/o il mancato rispetto delle prescrizioni date da dipendenti o amministratori e/o il mancato accudimento degli animali, fossero causa di danneggiamenti, l'utente risponderà in proprio degli eventuali danni provocati a terzi.

Nel caso in cui il danno sia procurato al patrimonio dell'amministrazione separata, l'entità del ristoro sarà decisa dal CDA avuto riguardo al valore attuale di mercato dei beni o dei

frutti pendenti danneggiati, e tenendo conto delle circostanze che hanno determinato l'evento, in caso di evidente trascuratezza nell'accudimento e di recidiva, potranno decidere di non accogliere ulteriori domande di fida pascolo da parte dell'utente responsabile di tale cattiva condotta.

## **CAPO IV**

### **Altre forme di godimento**

#### **Articolo 13 - Esclusione di altri diritti civici**

1. Ai sensi dell'art 15 Reg DPGR 52R del 2015, nel demanio collettivo civico di Sticciano non vi sono altri diritti civici né beni mobili soggetto ad uso, godimento o fruizione di utenti
2. I terreni possono essere affidati in gestione se previsto nel Piano di Valorizzazione